

COMUNE DI VOLLA

Città Metropolitana di NAPOLI



BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO ED ACCERTAMENTO. - C.I.G.: 6912176C12.

1. **OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE**: Affidamento in concessione del servizio della gestione, riscossione, volontaria e coattiva, dell'IMU della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Sulle Pubbliche Affissioni, della Tari, Tasi. Attività di accertamento e recupero degli stessi tributi.

Qualora, nel corso dell'affidamento dovessero entrare in vigore nuovi tributi, similari, aggiuntivi o sostitutivi di quelli affidati, gli stessi saranno ritenuti sempre di competenza del Concessionario.

I servizi oggetto della concessione sono di seguito dettagliati:

A) **ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E GESTIONE ORDINARIA IMU E TARI:**

- IMU – Servizio di riscossione dei pagamenti volontari effettuati dai contribuenti alle scadenze previste dalle normative vigenti; e servizio di gestione del tributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- TARI - Servizio di riscossione dei pagamenti volontari effettuati dai contribuenti. a fronte di avvisi ordinari emessi, e servizio di gestione del tributo Tari secondo quanto previsto dalla vigente normativa

B) **ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E GESTIONE ORDINARIA TOSAP, ICP, DPA, TASI:**

Servizio di gestione di tutte le attività di gestione inerenti i tributi in questione, compresa la gestione dello sportello dei contribuenti, l'acquisizione ed il trattamento delle pratiche, l'individuazione delle situazioni di evasione ed elusione; riscossione dei pagamenti volontari.

C) **ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA:**

Servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie sopra individuate a partire da quelle di competenza dell'esercizio 2011. La Ditta aggiudicataria dovrà curare tutti gli adempimenti propedeutici, connessi e complementari.

D) **ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

Servizio di accertamento degli omessi e ritardati versamenti, di accertamento delle evasioni/elusioni per omessa o infedele denuncia, relativamente ai tributi oggetto di gara.

2. **ENTE CONCEDENTE:**

Comune:	Volla
Prov.:	Napoli
Indirizzo:	Via Aldo Moro 1
C.A.P.:	80040
Tel.:	+39 081 2585212
Fax:	+39 081 2585206
Pec:	protocollo.pec.volla@pec.it
Indirizzo Internet:	www.comune.volla.na.it

3. **LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:** Intero territorio del Comune di Volla

4. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Dr. Domenico CUTOLO

5. **PROCEDURA DI ESPLETAMENTO ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:**

La procedura è di tipo aperta.

La gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite (comma 8, art. 95, D.Lgs. 50/2016):

Offerta tecnica – qualitativa: punti max 70;

Offerta economica: punti max 30;

Totale 100.

6. **VALORE DELL’AFFIDAMENTO:**

Il valore presunto dell'affidamento a base di gara, calcolato in base al disposto dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 950.000,00 (euronovecentocinquantamila/00) al netto d' IVA ed è calcolato in modo presuntivo in base agli incassi che si stima di effettuare nel periodo di durata del contratto.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

7. **IMPORTO A BASE D’ASTA:** un aggio percentuale, al netto di Iva, rispettivamente pari al:

- 1 % (un per cento) per le attività di riscossione volontaria di cui alla lett. **1-A** non soggetto a ribasso;
- 25 % (venticinque per cento) delle riscossioni derivanti dalle attività di gestione di cui alla lett. **1-B** e relative all'Imposta comunale sulla pubblicità, alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e ai diritti sulle pubbliche affissioni;
- 10% (dieci per cento) per le attività di riscossione coattiva di cui alla lett. **1- C**;
- 30% (trenta per cento) per le attività di accertamento di cui alla lett. **1 – D**.

8. **DURATA DELLA CONCESSIONE:** 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto.

9. **TIPO DI CONCESSIONE:** Servizi.

10. **VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APALTI:** Le attività oggetto del presente appalto riguardano Servizi di organismi di riscossione. (art.1 comma 8, D.Lgs. 50/2016) CPV 98390000-3.

11. **LUOGO, TEMPI e MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:**

Le offerte dovranno pervenire al protocollo dell'Ente appaltante situato in: Volla, alla Via Aldo Moro 1, cap 80040, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 febbraio 2017.

Il recapito potrà avvenire a mezzo servizio postale, P.E.C., corriere autorizzato o con recapito a mani nel luogo ed entro le ore **12.00** della data indicata.

Il mancato recapito entro l'ora e la data indicata è ad esclusivo rischio del partecipante.

12. **LUOGO, MODALITA' e DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE**: l'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, eventualmente col prosieguo, in data 06 marzo 2017, alle ore 10,00, presso la sala Giunta del Comune di Volla, 2° piano della Sede comunale.

Saranno ammessi i rappresentanti legali dei partecipanti o appositi soggetti delegati per iscritto.

13. **LINGUA DA UTILIZZARE PER LA REDAZIONE DELLE OFFERTE**: Italiana.

14. **TERMINE DI VINCOLO**: L'offerente è vincolato per la propria offerta per 180 giorni.

15. **C.I.G. (codice identificativo gara) n. 6912176C12.**

16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure gara esclusivamente i soggetti di cui all' art.45 del DLgs n.50/2016 che siano iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti locali, previsto dell'art.53 del Dlgs. n.446/1997, come disciplinato dal DM n.289/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge n.2/2009, aventi il capitale sociale richiesto dalla legislazione vigente (legge 22 maggio 2010, n. 73 Art. 3-bis comma 1 lett. a)¹) per l'affidamento dei servizi di riscossione ed accertamento delle entrate comunali.

2. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, purchè ciascuno dei soggetti consorziati, raggruppati o raggruppandi posseda i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti per l'ammissione alla gara, che devono essere comprovati, a pena di esclusione, dai singoli soggetti consorziati, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che possono essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Sia i consorzi stabili che quelli fra società cooperative di produzione e lavoro devono indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per quali consorziati il consorzio concorre.

3.I raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti dell'art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, lettere a), b) e c), devono produrre, a pena di esclusione:

- Copia autentica di atto, ovvero scrittura privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario designato, il quale è tenuto ad esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- In alternativa all'onere sopra indicato, in relazione ai medesimi costituendi raggruppamenti temporanei ed ai costituendi consorzi ordinari di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che si costituiranno in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario. Dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato-collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario prescelto, da indicarsi in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

¹ Legge 22 maggio 2010, n. 73 Art. 3-bis comma 1: Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

4. Sempre in relazione ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti, nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si precisa dovranno essere rispettate le preclusioni e prescrizioni legislative in ordine alle attività da svolgere.

5. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

a. Requisiti di ordine generale

1. Operano i divieti e le esclusioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. Lgs. 50/2016;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2 - Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3 - Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008*) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4 - Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5 - Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

b. Requisiti di idoneità professionale

1 - La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti iscritti:

a) nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dal D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 art. 53, tenuto presso il dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio Federalismo fiscale - Ministero delle Economie e delle Finanze, istituito con D.M. delle Finanze n. 289/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) nel registro della camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura ovvero in uno dei registri di cui all'art. 39 del codice, da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, con inizio attività con la medesima decorrenza temporale retroattiva.

c) Non aver subito negli ultimi anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara inadempimenti contrattuali, errori gravi, revoche o rescissioni contrattuali, in qualsiasi modo accertati da parte della Stazione appaltante.

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria

1 - dichiarazione attestanti l'affidabilità dell'impresa prodotte da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

2 -realizzazione di un fatturato annuo d'impresa negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) relativo ad attività di gestione e riscossione di entrate degli enti locali non inferiore a una volta e mezzo l'importo a base d'asta.

3-realizzazione di un fatturato globale annuo d'impresa negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) non inferiore a due volte l'importo fissato a base d'asta.

Tale fatturato deve essere attestato e comprovato da copie dei bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa relativi agli ultimi 3 esercizi.

4- Non aver subito perdite di esercizio nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara.

d. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- 1 Avere svolto negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in almeno 3 comuni appartenenti alla classi IV o superiore, congiuntamente, tutti i servizi oggetto dell'appalto (gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, IMU, TARI, ICP, DPA, TOSAP, TASI).
- 2 Possesso, alla data di pubblicazione del Bando di gara, del Certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000-2008 EA 35 avente specifico riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle espletate nell'ambito del presente appalto; in caso di RTI, ciascuna impresa dovrà essere in possesso del suddetto requisito, pena l'esclusione.

17. CAUZIONE E GARANZIE

A. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono allegare all'atto della presentazione dell'offerta **a pena di esclusione** una garanzia di €19.000,00 pari al 2% (dueper cento) del valore del contratto sotto forma di cauzione o fideiussione, ovvero di versamento su c/c dell'ente, ridotto a termine di legge. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

B. Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, al momento della stipulazione del relativo contratto di appalto, l'operatore economico è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo nella misura percentuale prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

18. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVC PASS

Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE".

19. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASMECOMM-ALBO FORNITORI

Ciascun Concorrente dovrà abilitarsi alla piattaforma di e-procurement ASMECOMM registrandosi all'indirizzo www.asmecomm.it – sezione "Albo Fornitori". Gli operatori economici registrati potranno poi accreditarsi alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure in corso". Seguendo il link relativo alla presente procedura di gara, sarà possibile scaricare l'intera documentazione di gara.

20. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

A corredo dell'offerta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- Documentazione amministrativa di cui all' art. 6 del disciplinare di gara;
- Documentazione Offerta tecnica di cui all' art. 8 del disciplinare di gara;
- Documentazione Offerta economica di cui all' art. 9 del disciplinare di gara.

21. MODALITA' E TERMINEI PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate a mezzo PEC del richiedente alla PEC del Comune a:

Comune:	Volla
Prov.:	Napoli
Indirizzo:	Via Aldo Moro 1
C.A.P.:	80040
Settore:	4° - Programmazione economico-finanziaria e tributi
R.U.P.	Dr. Domenico CUTOLO
Tel.:	+39 081 2585212
Fax:	+39 081 2585206
Pec:	protocollo.pec.volla@pec.it

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento e delle eventuali ulteriori Comunicazioni pubblicate dalla Stazione Appaltante .

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato a 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE

Le operazioni per l'aggiudicazione dell'appalto avranno luogo, nel giorno ed alle ore stabiliti nel bando di gara, presso la sede del Comune di Volla, alla Via Aldo Moro 1, cap 80040 ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, successivamente al termine di scadenza della presentazione delle offerte darà corso alla procedura di aggiudicazione che si articolerà in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti l'offerta.

1. Fase iniziale di ammissione alla gara;
2. Apertura dell'Offerta tecnica;
3. Apertura dell'Offerta economica;
4. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione graduatoria finale.

23. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

24. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Dopo la conclusione delle operazioni di gara per giungere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto la Stazione appaltante provvede d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati.

25. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l'uso della piattaforma “Asmecom”, nella misura dell'1,5% dell'importo aggiudicato. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando l'allegato modello “Atto Unilaterale d'Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e su numero due quotidiani, nonché tutte le spese relative all'esito di gara;

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, facendo riferimento a quanto disposto all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
- La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente gara;
- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Cutolo.

26. PUBBLICAZIONI

Il presente bando è pubblicato:

- a) sul sito web, albo pretorio ed amministrazione trasparente del Comune di Volla;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c) sulla Piattaforma ANAC;
- d) su due quotidiani: 1. La Repubblica; 2. Aste Appalti Pubblici.